



COMUNE DI OPI



Prot. n. 1697

Data: 01/08 /2022

ORDINANZA N. 10 DEL 02.08.2022

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI PER GRAVE PERICOLO INCENDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI OPI.

IL SINDACO

Preso atto del perdurare del periodo di siccità in tutto il territorio comunale con conseguente pericolo incendi;
Considerata il “Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – anno 2022” dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile acquisita al protocollo comunale n. 1466 del 29.07.2022;
Richiamata la normativa vigente in materia e la L.R. del 4/01/2014, n. 3, in particolare l’art.56 che stabilisce il divieto di accensione fuochi nelle zone boscate durante il periodo di grave pericolosità degli incendi;
Attesa la necessità di vietare l’accensione di fuochi in tutte le aree e spazi pubblici e privati e di limitare l’accensione nelle aree private attrezzate fino al 31/08/2021 salvo proroga;
Ritenuto, che a tutela del patrimonio ambientale, per motivi di sicurezza e di interesse pubblico si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto l’Art 54 del D.Lgs n 267/2000 e s.m.i. Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE FUOCHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OPI, COMPRESSE LE AREE LIBERE E NELLE AREE PIC- NIC COMUNALI al di fuori dei punti stabiliti ed in particolare:

- il divieto di accendere fuochi, incenerire stoppie e procedere alla combustione di residui di lavorazioni, derivanti da attività agricole e boschive;
- il divieto di accensione fuochi di artificio di qualsiasi natura e di compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri o barbecue situati in campeggi, aree camper o aree pic-nic private attrezzate e gestite;
- E’ fatto obbligo ai gestori delle aree pic-nic, campeggi e camper di adottare tutte le misure e precauzioni necessarie per scongiurare qualsiasi rischio di innesco di incendio e di dotarsi di sistemi antincendio.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice penale, le violazioni alla presente Ordinanza sono punite ai sensi e per gli effetti delle normative in materia.

DISPONE

Che l’adozione del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Opi per 15 giorni; Copia della presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti per quanto di competenza:

- Stazione Carabinieri di Pescasseroli
- Stazione Carabinieri Forestali Pescasseroli.
- Servizio Sorveglianza del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise

DISPONE

Gli operatori di Polizia Locale, nonché le altre Forze dell’Ordine, sono incaricati dalla vigilanza e dall’esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell’Art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

Dalla Residenza Municipale, li 02 agosto 2022



COMUNE DI OPI - Protocollo n.0001497 del 04-08-2022 in partenza